

N. R.G. 91/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.

Il Giudice
(dott. Stefania Calò)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 91/2024 r.g.

promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avvocato **ROCCO ROVESTI** presso il cui studio in **PARMA, STRADA REPUBBLICA, n. 21**, è elettivamente domiciliato;

ATTORE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato **[REDACTED]** presso il cui studio in **[REDACTED]** è elettivamente domiciliata;

MEDIOCREDITO CENTRALE – BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A.,
rappresentata e difesa dagli Avvocati [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] e presso il loro studio in ROMA, [REDACTED], elettivamente domiciliato;

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.7.2024.

FATTO

Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c. notificato il 10.1.2024, il sig. [REDACTED] [REDACTED] impugnava la cartella esattoriale n. 07820230005944065002, notificata dall'Agente della Riscossione il 21.9.2023, con la quale gli era stato intimato, in qualità di coobbligato, il pagamento della complessiva somma di € 97.865,70, in solido con i signori [REDACTED] [REDACTED], ed il debitore principale [REDACTED] in fallimento, in forza del ruolo n. 2023/000825, Entrate coattive anno 2022, formato dalla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a. a seguito di escussione della garanzia di cui alla Legge n. 662/96 sulla posizione n. 779406.

A sostegno dell'opposizione, l'attore lamentava: 1) l'incompetenza per territorio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione della Provincia di Parma; 2) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo disposta dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a., per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/1996, in difetto di un titolo esecutivo; 3) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo disposta dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia per violazione del diritto di difesa.

Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni diversa e contraria istanza disattesa e rigettata,

- In Via preliminare: ai sensi dell'art. 615, 1° comma, e 624 c.p.c., immediatamente sospendere la cartella impugnata e la sua efficacia esecutiva stante la ricorrenza nel caso che qui ci occupa di quei “gravi motivi” compiutamente esposti in parte motiva, fissando udienza di comparizione delle parti;

- in via Pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del distretto di Parma ad agire nei confronti della Sig. [REDACTED]

avente residenza e domicilio fiscale in [REDACTED] ove, peraltro, è stata notificata la cartella impugnata;

- **in Via pregiudiziale e nel merito:** accertare e dichiarare l'Illegittimità/nullità o come meglio dell'iscrizione a ruolo n. 2023/000825 disposta dalla BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a. del credito asseritamente vantato nei confronti dell'odierno attore per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996, dando atto dell'assenza del necessario presupposto titolo esecutivo previsto dall'art 474 cpc, per le argomentazioni – salvo altre – compiutamente esposte al punto 2 della parte motiva;

- **in ogni caso:** accertare e dichiarare nulle o comunque priva di validità/efficacia la cartella n. 078 2023 00059440 65 002 (doc. 1) emessa nei confronti del [REDACTED] (CF [REDACTED]), nonchè l'iscrizione a ruolo n. 2023/000825 del credito, disposta dalla BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a., per le motivazioni tutte, salvo altre, di cui in parte motiva, nei confronti dell'odierno attore opponente.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari iva e Cpa come per legge”.

Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'attore eccepiva la nullità della fideiussione azionata per violazione dell'art. 4 par. 4 del D.M. 23.9.2005 e della normativa antitrust con specifico riferimento alle clausole 2, 6 ed 8 e l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni diversa e contraria istanza disattesa e rigettata,

- **In Via preliminare:** ai sensi dell'art. 615, 1° comma, e 624 c.p.c., **immediatamente sospendere** la cartella impugnata e la sua efficacia esecutiva stante la ricorrenza nel caso che qui ci occupa di quei “gravi motivi” compiutamente esposti in parte motiva, fissando udienza di comparizione delle parti;

- **in via Pregiudiziale:** accertare e dichiarare l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del distretto di Parma ad agire nei confronti del Sig. [REDACTED] avente residenza e domicilio fiscale in [REDACTED] (RE), [REDACTED] ove, peraltro, è stata notificata la cartella impugnata;

- **in Via pregiudiziale e nel merito:** accertare e dichiarare l'Illegittimità/nullità o come meglio dell'iscrizione a ruolo n. 2023/000825 disposta dalla BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a. del credito asseritamente vantato

nei confronti dell'odierno attore per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996, dando atto dell'assenza del necessario presupposto titolo esecutivo previsto dall'art 474 cpc, per le argomentazioni – salvo altre – compiutamente esposte in parte motiva;

- **nel merito:** accogliere l'eccezione di nullità parziale/inefficacia della fideiussione azionata da MCC quanto alle clausole 2 e/o 6 e/o 8 per le argomentazioni esposte – salvo altre- ai punti A1 e A2 di parte motiva;

- **in ogni caso:** accertare e dichiarare nulla o comunque priva di validità/efficacia la cartella n. 078 2023 00059440 65 002 (doc. 1) emessa nei confronti del [REDACTED] (CF [REDACTED]), nonché l'iscrizione a ruolo n. 2023/000825 del credito, disposta dalla BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a., per le motivazioni tutte, salvo altre, di cui in parte motiva, e – per l'effetto – accertare e dichiarare che a tale titolo il Sig. [REDACTED] nulla deve agli odierni convenuti.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari iva e Cpa come per legge”.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva sia l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c., che il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'asserita illegittimità dell'iscrizione a ruolo e, in ogni caso, contestava la fondatezza delle difese svolte dall'attore, chiedendo pertanto il rigetto dell'opposizione.

Il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. assumeva la legittimità del proprio operato, chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione.

DIRITTO

1.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione con riferimento all'asserita illegittimità dell'iscrizione a ruolo è infondata e pertanto va respinta.

Anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito il principio generale secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplina dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. In particolare, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione. Quest'ultimo, dunque, è il solo

legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione, che di opposizione agli atti esecutivi (Cass. ord. 12.2.2024, n. 3870).

2.

L'attore ha assunto l'incompetenza del concessionario di Parma, che ha emesso e notificato la cartella di pagamento qui impugnata, sul presupposto, che essendo il domicilio fiscale del debitore principale ██████████ s.r.l. ██████████ (Reggio Emilia), l'attività di riscossione avrebbe dovuto essere svolta, per delega, dal concessionario di Reggio Emilia ex art. 31 del D.P.R. n. 600/1973.

Tale doglianza è inammissibile, oltre che infondata, e pertanto va respinta.

In ordine al primo profilo, va rilevato che i vizi attinenti la regolarità formale del titolo e la notifica della cartella sono impugnabili con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., potendo contestarsi con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. la mancanza di un titolo legittimante l'esecuzione o fatti estintivi alla formazione del titolo stesso.

Nel caso di specie, è contestata la legittimità dell'atto per vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, sicché la relativa impugnazione deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Ciò posto, la cartella esattoriale è stata notificata il 21.9.2023 (doc. 3 della comparsa di costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione), mentre l'opposizione è stata notificata all'Agente della Riscossione il 10.1.2024 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., restando così preclusa ogni contestazione sui presunti vizi formali della stessa.

Nel merito, e per sola completezza espositiva, la Corte di Cassazione ha stabilito che il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza non è annullabile qualora, *“per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”* (Cass. ord. n. 33287/2021).

Pertanto, essendo l'asserito vizio derivante dall'incompetenza territoriale dell'ufficio emittente di natura solo formale, senza alcun riflesso sul contenuto vincolato dell'atto di contestazione delle sanzioni, l'invalidità dell'atto impugnato è da escludersi.

3.

Inammissibile, oltre che fondato, è anche il motivo di doglianza inerente alla presunta violazione del diritto di difesa, sull'assunto che non sarebbe possibile evincere, dalla cartella, a quale fideiussione la stessa si riferisca *“e nemmeno i riferimenti dell'originario istituto di credito beneficiario della stessa”*.

Tale doglianza concerne la legittimità dell'atto, sicché avrebbe dovuto proporsi nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella ex art. 617 c.p.c..

Tale termine decadenziale non risulta osservato per quanto già esposto e, pertanto, resta preclusa ogni contestazione sull'asserito difetto di motivazione della cartella.

In ogni caso, e per sola completezza espositiva, va rilevato che nella parte dedicata al dettaglio del debito (pag. 5 della cartella), sono esattamente indicati il nominativo dell'Ente Impositore, Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a., e le ragioni del credito: *“Partita: 2022001000000008001IV202210256621-779406 00000000, GARANZIA LIQUIDATA L. 662/96 INVITO AL PAGAMENTO 6621-779406 DEL 25/10/2022 GARANZIALI QUIDATA L. 662/96 COMUNICAZIONE SURROGA MCC PER ESCUSSIONE GARANZIA SULLA POS. N. 779406”* (doc. 2 della comparsa di costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione).

Inoltre, l'attore, nell'impugnare la cartella, si è difeso nel merito dimostrando, così, di ben conoscere le ragioni del credito.

4.

Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione omnibus stipulata dall'attore con Credit Agricole s.p.a. per violazione della normativa antitrust, la stessa è fondata e quindi va accolta.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. S.U. sentenza 30.12.2021, n. 41994).

Tanto premesso in linea teorica, occorre a questo punto verificare se ricorra, nel caso di specie, la condizione per l'applicazione del richiamato principio di diritto, ovvero la corrispondenza tra l'oggetto dell'intesa riconosciuta come illecita ed il contenuto del contratto stipulato a valle.

La risposta al quesito è affermativa.

Ed invero costituisce dato pacifico, oltre che documentato (v. contratto di fideiussione – doc. 2 della comparsa di costituzione del Mediocredito Centrale s.p.a.), che la banca abbia

sottoposto all'attore un modulo negoziale includente disposizioni (le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione in atti) identiche a quelle di cui agli artt. 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, giudicate contrarie all'art. 2, co. 2, lett. a, l. 287/90, perché oggetto di un'intesa restrittiva della concorrenza, secondo quanto accertato dalla Banca d'Italia, nel su richiamato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, le cui risultanze sono pienamente utilizzabili nel presente giudizio, in considerazione del ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico (sul punto, cfr. Cass. 13846/19). E' provata, inoltre, la diffusione uniforme del modello di garanzia contestato, nel periodo in cui è stata stipulata la fideiussione per cui è causa, avendo l'attore prodotto altri contratti simili a quello oggetto di causa, stipulati da altre banche, oltre che dallo stesso Credit Agricole s.p.a. (doc. 8, 9, 10 e 11 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.). Le clausole negoziali in esame, in se stesse e nella loro combinazione, sono del tutto lecite, in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, derivando invece il loro potenziale effetto anticoncorrenziale solo dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme da parte degli istituti di credito, fattispecie, questa, che ricorre nel caso di specie.

Pertanto, non è revocabile in dubbio che la fideiussione per cui è causa riproduca lo schema ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa *antitrust*, e che con tale tipo di fideiussione la banca abbia dato attuazione ad un'intesa anticoncorrenziale illecita, in quanto vietata ai sensi dell'art. 2 l n. 287 del 1990.

Da tanto consegue che, come affermato dalle Sezioni Unite con l'arresto n. 41994/2021, *"alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde [...] la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni"*, con conseguente sopravvivenza dell'obbligo di garanzia integrato dalle disposizioni legali inizialmente derogate.

Alla fideiussione per cui è causa si applica, quindi, il disposto di cui all'art. 1957 c.c., posto che la declaratoria di nullità comporta che non vi è deroga al dettato del predetto articolo, con la conseguenza che il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, solo a condizione che *"il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate"*.

Nel caso in esame Credit Agricole s.p.a. revocava ogni affidamento al debitore principale, diffidando lo stesso ed i fideiussori, tra cui l'attore, al pagamento del debito scaduto in data

7 ottobre 2021 (doc. 4 della comparsa di costituzione del Mediocredito Centrale s.p.a.), senza però iniziare mai alcuna azione giudiziale contro [REDACTED] s.r.l. (o i suoi fideiussori).

Ne consegue che non avendo Credit Agricole s.p.a. agito giudizialmente nei confronti del debitore principale (e dei suoi fideiussori) nel termine di sei mesi dalla scadenza del debito così come prescritto dall'art. 1957 c.c., Mediocredito Centrale s.p.a. va dichiarato decaduto dalla garanzia, oggetto di causa, nella quale si è surrogato.

Pertanto e, in conclusione, l'opposizione va accolta e la cartella di pagamento impugnata annullata.

5.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano nell'ammontare indicato in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi delle fasi istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore individuato sulla base della domanda, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:

- 1) Annulla la cartella di pagamento n. 078 2023 00059440 65 002 emessa nei confronti di [REDACTED]
- 2) condanna la Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] che liquida in euro 11.268,00 per compensi ed in euro 195,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..

Reggio Emilia, 12.07.2024

Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)